

Avv. Rocco Felato
Via XXIV Maggio, 9 – 82100 – BENEVENTO
Viale delle Medaglie d'Oro, 199 – 00136 - ROMA
Telefax: 0824.63436 – mob. 393.9159409

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO –
SEDE DI ROMA**

RICORSO

PER: il Sig. **Luigi Ciaraffa**, nato a Benevento, in data 26.04.1985 (CRFLGU85D26A783F), residente in Melzo (MI), alla via San Martino, n. 15, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al presente atto, dall'**avv. Rocco FELATO** [FLTRCC73R31A783Y] e con lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, al Viale delle Medaglie d'Oro, n. 199, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cui al presente giudizio al seguente indirizzo P.E.C.: avvroccofelato@puntopec.it.

- Ricorrente -

CONTRO: 1) il **Ministero della Difesa**, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Via XX Settembre n. 8, rappresentato e difeso, *ope legis*, dall'Avvocatura Generale dello Stato e con la stessa domiciliato (ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

2) al **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica - Commissione Interministeriale per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM)**, in persona dell'organo legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso, *ope legis*, dall'Avvocatura Generale dello Stato e con la stessa domiciliato (ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

3) il **FORMEZ**, in persona dell'organo legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso, *ope legis*, dall'Avvocatura Generale dello Stato e con la stessa domiciliato (ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it).

- Amministrazioni resistenti -

NONCHE' NEI CONFORNTI: del **soggetto controinteressato** al momento non noto (né ricavabile dalla graduatoria)¹ ancorché nei siano stati (**reiteramente**) richiesti i dati identificativi quale ultimo candidato utilmente collocato (**v. all. nn. 1 e 1.a**).

- Controinteressato -

PER L'ANNULLAMENTO, previa sospensione dell'efficacia: 1) della graduatoria finale di merito (**v. all. n. 2**) del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area Funzionari del Ministero della Difesa, per il profilo "*Funzionario con competenze in materia giuridico amministrativa (Codice A.1)*" – nonché del relativo provvedimento di approvazione laddove esistente, sebbene allo stato non pubblica, laddove di interesse – pubblicata sul portale "inPA" in data **9.12.2025** (**v. all. n. 2.a**), nella parte in cui non ricomprende il ricorrente tra gli idonei vincitori; **2)** dei verbali della Commissione esaminatrice (**v. all. n. 3**) con particolare riferimento a quello con cui è stato attribuito al ricorrente il punteggio complessivo di 24,88 (**v. all. n. 3.a**); **3)** del bando di concorso pubblico (per quanto di ragione) per

¹ Trattasi dell'ultimo candidato utilmente collocato tra coloro che, come il ricorrente, non si giovano di riserva. Trattasi di dato non noto né ricavabile dalla graduatoria che, all'uopo, reca solo i nominativi senza indicazione, tra di essi, dei cd. *riservisti* di talché con il punteggio conseguito (24,88) il ricorrente è **oggettivamente** impossibilitato dal poter individuare il controinteressato tra il primo candidato (pt 34) e l'ultimo (pt. 21,13). Può solo presumere che tutti coloro che hanno conseguito un punteggio inferiore al suo (ovvero compreso tra 21,13 e 24,88) siano riservisti senza poter, in nessun modo individuare l'**ultimo non riservista**.

titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area Funzionari del Ministero della difesa, pubblicato sul portale inPA in data 29 dicembre 2023 (v. all. n. 4); 4) del provvedimento della Commissione RIPAM del 18.02.2025 con cui è stato riadottato “*ora per allora*” il bando di concorso sub 3) (v. all. n. 5); 5) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, in particolare: dei singoli verbali inerenti la validazione e la approvazione della suddetta graduatoria e dei verbali di valutazione dei titoli dei concorsisti, nonché eventuali atti e/o contratti successivi alla graduatoria o databili nelle more del presente giudizio.

1 - FATTO

1.1-Con primigenio *bando*², la Commissione RIPAM indice un *concorso pubblico, per titoli ed esami*, per il reclutamento di n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area Funzionari del Ministero della Difesa.

1.2-Ivi, l'art. 1, per il codice A.1, prevede la copertura di n. 152 posti (di cui il 50% riservato al *personale delle forze armate*³ e il 15% agli *operatori volontari del servizio civile*⁴) da incardinare nel cd. profilo di “*Funzionario con competenze in materia giuridico amministrativa*”;

² Pubblicato sul portale “inPA” in data 29 dicembre 2023.

³ “*volontari in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando*”.

⁴ “*operatori volontari del servizio civile che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito*”.

1.3-Per tale *profilo* (A.1 - candidatura PT23VC5K9E) concorreva, **quale non riservista**, anche, l'odierno ricorrente (**v. all. n. 6**) in funzione della connessa *procedura* (art. 3 del *bando* cit.), che si articola in una *prova scritta* e in una successiva *valutazione titoli*.

1.4-Orbene, in data 9.12.2025 [cfr. all. n. 2.a) cit.], viene pubblicata, sul portale "inPA", la *graduatoria finale di merito* per il detto profilo di interesse che **ricomprende** il ricorrente, collocato, in posizione **n. 173**, tra i soggetti (ancorché ivi non identificati) "*idonei non vincitori*", con il punteggio complessivo di **pt. 24,88** (*v. infra* all. n. 2) conseguente alla sommatoria del punteggio conseguito alla prova (22,875) e di quello conseguito per i *titoli* (2,00);

1.5-Il punteggio attribuito al ricorrente è, tuttavia, palesemente erroneo, in quanto viziato da due (distinti) profili di macroscopica illegittimità che, se emendati, comporterebbero l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo complessivo di **2,5 punti**, collocando il ricorrente in posizione utile (n. 47) per la nomina a vincitore (**pt. 27,38**).

1.9-**In primo luogo**, infatti, la Commissione ha valutato, ai fini del punteggio, la sola *Laurea Magistrale in Scienze della Politica* (LM-62) dichiarata dal candidato, ma non (anche), con ulteriori **pt. 1,5**, la *Laurea Triennale in Scienze politiche e delle relazioni internazionali* (L-36) ad essa propedeutica, che, ancorché (per mero errore) non dichiarata in domanda, andava comunque valutata, **proprio perché propedeutica**, in applicazione dell'art. 7 del bando nonché, come si argomenterà in diritto, dei più elementari principi in materia di **soccorso istruttorio**.

1.10-In secondo luogo, inoltre, la Commissione ha erroneamente valutato come errata la risposta fornita dal ricorrente al *quesito n. 29* (v. all. n. 7) della prova scritta, sottraendogli illegittimamente un ulteriore punteggio (pt. 1).

1.11-In rapporto di simmetria con i fatti anzidetti, il ricorrente agisce a tutela della propria posizione e, all'uopo, rende i seguenti

2 - MOTIVI DI DIRITTO

2.1-In via processuale – della legittimazione ed interesse ad agire del ricorrente – Della rimessione in termini quanto alla notifica al controinteressato (art. 37 c.p.a.) -

2.1.1-Costituisce principio giurisprudenziale unanimemente condiviso quello in virtù del quale (cfr. TAR Sicilia, 850/2020):

a) *l'interesse a ricorrere* va inteso come interesse proprio al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio (materiale o, in certi casi, morale), attraverso il processo;

b) in base ai principi generali in materia di *condizioni dell'azione*⁵, l'interesse processuale presuppone, nella prospettazione della parte istante, una *lesione concreta ed attuale dell'interesse sostanziale dedotto* e l'idoneità del provvedimento richiesto al Giudice a tutelare e soddisfare il medesimo interesse sostanziale.

2.1.2-Nel caso, si versa, per l'appunto, in siffatta ipotesi giacché costituisce dato pacifico (non contestato né contestabile) che: **a) da un lato**, ove accolta la dispiegata azione, la ricorrente si ritroverebbe oggettivamente tra i candidati idonei e vincitori con un punteggio di pt. 27,38⁶; **b) dall'altro**, anche ove

⁵ Art. 24, comma 1 Cost. e art. 100 c.p.c.

⁶ Con tale punteggio, il ricorrente si collocherebbe utilmente nella graduatoria dei vincitori, che prevede 152 posti, laddove il punteggio di 27,38 lo posizionerebbe al 47° posto. Giova sottolineare che, anche in ipotesi di mera restituzione della penalità comminata per la risposta

così non fosse, la procedura per cui è causa prefigura potenziale scorrimento in funzione della facoltà di sottoporre a visita medica i vincitori del concorso per accertarne l'idoneità fisica all'impiego, ovvero della possibile decadenza dall'assunzione di un vincitore assente, in sede di conferimento, senza giustificato [cfr. art. 10 *bando*].

2.1.3-Ne consegue, in disparte il merito del giudizio, che, in via processuale, la ricorrente, nella dualità dei profili innanzi richiamati, ha gradatamente legittimo interesse alla *rimodulazione* della graduatoria impugnata.

2.1.4-Quanto alla *notifica al controinteressato*, invece, non può non rilevarsi che:

a) il ricorrente, nel caso, ha richiesto (**reiteratamente ed inutilmente** – v. *infra* all. n. 1 e 1.a) di conoscere, con formale richiesta di accesso agli atti, il nominativo del controinteressato nella persona dell'ultimo candidato **NON RISERVISTA** utilmente collocato in graduatoria [tanto giacché trattasi di dato, nel caso, assolutamente non autonomamente deducibile]⁷;

b) in siffatta ipotesi soccorre il (noto) principio secondo cui quando l'amministrazione, in sede procedimentale, non comunica l'istanza di accesso ai potenziali controinteressati (**o, come nel caso di specie, non risponde all'istanza volta a conoscerne i nominativi**), il ricorrente matura un legittimo affidamento sull'impossibilità di farlo per causa a lui non imputabile [cfr. **Cons. Stato, III, 15.02.2022, n. 1518**]⁸.

n. 29 anzidetta (ovvero senza attribuzione del punteggio relativo), il ricorrente conseguirebbe un punteggio aggiuntivo di pt. 1,75 (1,50 + 0,25) onde un risultato complessivo pari a pt. **26,63** (= 24,88 + 1,75), che lo posizionerebbe al 62° posto.

⁷ Cfr. sub prec. nota n. 1.

⁸ L'ulteriore corollario in cui si articola tale orientamento comporta che in sede giurisdizionale, non può essere dichiarato inammissibile il ricorso per l'accesso, per mancata notifica al controinteressato, quando l'Amministrazione, in sede procedimentale, non abbia consentito la partecipazione di altri soggetti suscettibili di essere pregiudicati dall'accoglimento

2.1.5-In tali sensi, il ricorrente esprime, in questa sede, formale istanza di rimessione in termini, ai fini della integrazione del contraddittorio in forma individuale (ex art. 49 c.p.c.) ovvero mediante:

AUTORIZZAZIONE

ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Ed invero, il ricorrente – richiamati i motivi ostativi (non ascrivibili al ricorrente) alla notifica individuale al soggetto, al momento, potenziale controinteressato (cfr. epigrafe ricorso) – formula l'epigrafata istanza anche in ragione della possibilità che, ad esito delle visite mediche *in itinere* (cfr. art. 12 del bando infra all. n. 10), l'elenco della graduatoria possa essere modificato nei nominativi dei vincitori, onde l'attestarsi di diversa posizione incisa, sia in ragione della pluralità dei candidati, ad oggi, potenziali controinteressati. Per l'effetto,

CHIEDE

per l'effetto, che il Presidente dell'intestato T. A.R., voglia:

- 1 - autorizzare**, ai sensi dell'art. 41, co. 4, c.p.a. e dell'art. 150 c.p.c., la notificazione per pubblici proclami dell'antescritto ricorso, nei confronti di tutti i controinteressati indicati nella graduatoria allegata;
- 2 - stabilire**, nel decreto di autorizzazione, le modalità di esecuzione della notificazione, indicando le forme di pubblicità ritenute più idonee a portare l'atto a conoscenza dei destinatari.

dell'istanza di accesso, che acquisterebbero la qualifica di controinteressati nel caso di impugnazione del conseguente diniego: in tali ipotesi -ove ravvisi posizioni di controinteresse – il giudice adito è tenuto a imporre la notifica del ricorso di primo grado alla parte controinteressata, al fine di integrare il relativo contraddittorio processuale (cfr. in termini Cons. St., Sez. VI, n. 30 del 2.1.2020; Consiglio di Stato, sez. IV, 4 ottobre 2019, n. 6719; sentenza del 03/05/2018 n. 2634; Cons. Stato Sez. VI, 08-02-2012, n. 677; Cons. Stato Sez. IV, 16-05-2011, n. 2968 Cons. Stato Sez. VI, Sent., 30-07-2010, n. 5062).

2.2-Sulla illegittimità della graduatoria per violazione dell'art. 7 del bando di concorso e dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.). Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta e travisamento dei fatti. Violazione del principio del soccorso istruttorio

2.2.1-Il provvedimento impugnato è, in primo luogo, illegittimo per aver negato al ricorrente l'attribuzione del punteggio (pt. 1,5) connesso al possesso di un titolo ulteriore (*Laurea Triennale in Scienze politiche e delle relazioni internazionali* - L-36) oltre a quello (*Laurea Magistrale in Scienze della Politica* - LM-62) richiesto e dichiarato per l'ammissione.

2.2.2-Il *bando*, infatti:

a) **prevede** (*sub art. 2*), ai fini dell'ammissione al profilo Codice A.1, il possesso, (quantomeno) della Laurea triennale (L-36) in *Scienze politiche e delle relazioni internazionali* ovvero, a maggior ragione, della connessa Laurea Magistrale (LM-62) in Scienze della politica, rispetto alla prima posta in rapporto del cd. *più che contiene il meno*;

b) **disciplina** (*sub art. 7, comma 3*), l'attribuzione dei punteggi per i titoli, prevedendo espressamente: "*1,5 punti per ogni diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriori rispetto al titolo di studio indicato quale requisito utile ai fini della partecipazione*".

2.2.3-Orbene, il ricorrente è in possesso di entrambi i titoli anzidetti, circostanza, (questa) di facile rilevabilità giacché egli dichiara, a fini di partecipazione, la *Laurea Magistrale in Scienze della Politica (LM-62)*, la quale presuppone, ontologicamente, logicamente e cronologicamente (v. all. n. 8), il

necessario (previo) conseguimento (anche) della previa Laurea triennale (L-36).

2.2.4-Tuttavia, in sede di compilazione della domanda, per mero errore materiale (agevolmente rilevabile), omette di menzionare anche la propedeutica Laurea Triennale L-36; la Commissione, interpretando formalisticamente la domanda, ha considerato la sola *laurea magistrale* (LM-62) come titolo di accesso alla procedura, escludendo così dalla valutazione, ai fini del punteggio aggiuntivo (pt. 1,5), laurea triennale (L-36) ancorché propedeutica alla prima.

2.2.5-Trattasi, come evidente, di errore meramente formale, emendabile attraverso il doveroso esercizio del cd. *soccorso istruttorio*.

2.2.6-È, infatti, principio ampiamente consolidato in giurisprudenza [cf. Tar Lazio, Roma, 19.11.2025, ord. n. 6474] quello in virtù del quale l'istituto del *soccorso istruttorio*, espressione del più generale principio di leale collaborazione tra amministrazione e cittadino, impone all'amministrazione di richiedere chiarimenti o integrazioni documentali in presenza di irregolarità sanabili, evitando che mere sviste formali possano pregiudicare la posizione sostanziale del partecipante.

2.2.7-Nel caso, si versa evidentemente in siffatta ipotesi sicché la P.A. avrebbe potuto e dovuto, con un minimo sforzo istruttorio, rilevare l'evidente errore e consentirne la rettifica, considerando, ai fini del punteggio, anche la Laurea Triennale L-36.

2.2.8-Il mancato esercizio di tale potere-dovere si traduce in un palese *difetto di istruttoria* e in una decisione *manifestamente illogica e ingiusta*, che ha

privato il ricorrente di 1,5 punti, alterando illegittimamente la sua posizione in graduatoria.

2.2.9-Ne consegue, per tale primo profilo, l'evidente fondatezza del qui proposto ricorso.

2.3-Sulla illegittimità della graduatoria per violazione dell'art. 6 del bando di concorso. Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto, illogicità e ingiustizia manifesta.

2.3.1-Per altro profilo, anche la valutazione della prova scritta del ricorrente appare viziata in relazione ad un (ulteriore e) macroscopico *errore* nella correzione del quesito n. 29: se ne rende conto al Collegio.

2.3.2-Giova evidenziare che, sul punto, il *bando* (sub art. 6), stabilisce, infatti, i *criteri di valutazione della prova scritta*, attribuendo “+0,75 punti” per ogni risposta esatta e “-0,25 punti” per ogni risposta errata.

2.3.3-Orbene, il quesito n. 29, tratto dalla prova somministrata al ricorrente (v. *infra* all. n. 6), recitava: “*A norma del TFUE, la Corte di giustizia dell'Unione europea, qualora riconosca che lo Stato non si sia conformato alla sentenza da essa pronunciata, può:*

A) Comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità, entro i limiti dell'importo indicato dalla stessa Corte.

B) Soltanto comminargli il pagamento di una somma forfettaria, entro i limiti dell'importo indicato dalla stessa Corte.

C) Comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità, entro i limiti dell'importo indicato dalla Commissione”.

2.3.4-Il ricorrente ha indicato la **risposta A)** come corretta; la Commissione ha, invece, considerato corretta la **risposta C)**, penalizzando di conseguenza il candidato odierno ricorrente.

2.3.5-Tale valutazione è palesemente errata in punto di diritto: se ne rende, sinteticamente, conto.

2.3.6-La norma di riferimento è l'art. 260, parr. 2 e 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE): tale articolo (**cf. all. n. 7.a**) prevede che la Commissione, dopo aver adito la Corte, possa “*indicare*” l'importo della sanzione pecuniaria che ritiene adeguato; tuttavia, il potere decisionale finale spetta unicamente alla Corte di Giustizia, la quale “*può comminare allo Stato membro in questione il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità*”; logico ed evidente corollario ne è che la Corte non è in alcun modo vincolata dall'importo proposto dalla Commissione, **potendo discostarsene liberamente (cf. all. n. 7.b)**

2.3.7-Ne consegue che la risposta C), secondo cui la Corte agirebbe “*entro i limiti dell'importo indicato dalla Commissione*”, è errata.

2.3.8-La risposta corretta è, quindi, la A), in quanto la Corte, nell'esercitare il proprio potere sanzionatorio, determina essa stessa l'importo della sanzione, agendo quindi “*entro i limiti*” da essa stessa stabiliti nella sua pronuncia.

2.3.9-L'errore della Commissione ha comportato una duplice penalizzazione per il ricorrente:

a) **da un lato**, viene negato il punteggio di (+0,75) per la risposta esatta;

b) **dall'altro**, per giunta, gli viene applicata la penalità di (-0,25) per la risposta ritenuta erronea.

2.3.10-Noto è il *patrimonio giurisprudenziale*⁹ sul punto in virtù del quale, date per note le prerogative di *ampia discrezionalità* nella scelta delle domande, “*la successiva valutazione delle risposte fornite, in ragione di tale ampia discrezionalità, è sindacabile dal giudice amministrativo a condizione che risulti evidente l'assoluta incomprendibilità del quesito o la irragionevolezza della risposta prescelta, oppure che sia fornita la prova, o quanto meno un principio di prova, per contestare, sotto l'aspetto della irragionevolezza,*

⁹ Alle risposte individuate per le singole domande, l'ambito di discrezionalità si riduce nel senso che una sola dev'essere la risposta esatta (**cf. Sentenza Consiglio di Stato, sez. II, 5 ottobre 2020, n. 5820; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III quater, 27 agosto 2019, n. 10628**); infatti, “*risulta imprescindibile che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell'Amministrazione*” (**cf. sentenza Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862**).

Inoltre, secondo pacifica giurisprudenza, in sede di pubblico concorso, ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l'obbligo per l'amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta indubitabilmente esatta. La commissione, invero, non deve tendere tranelli e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la “meno errata” o l’“approssimativamente più accettabile”, per così dire, anziché quella – l'unica, incontestabilmente – corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo [**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter 26/01/2026 n. 01437)**].

Inoltre, “*per le prove concorsuali scritte a risposta multipla o “a quiz” in materie giuridiche, allorché lo sviluppo del quesito sia preceduto da formule quali “a norma di”, “secondo l'articolo”, “dispone l'articolo” e simili, la risposta esatta non può che essere sempre quella congruente con il diritto positivo vigente. Tali prove, caratterizzate da un taglio maggiormente nozionistico, si distinguono radicalmente da quelle definite generalmente “critiche” – quali, ad esempio, la redazione di un parere ovvero di una dissertazione problematica su di una questione giuridica – non soltanto perché è la stessa formulazione dei quesiti a fare riferimento, di regola, al testo di una particolare disposizione normativa, ma anche perché la scelta del legislatore o dell'amministrazione, nell'ambito di una particolare procedura di reclutamento del personale, di prevedere siffatte modalità di svolgimento risponde ad una precisa volontà di soddisfare fondamentali esigenze riconducibili al principio di buon andamento dell'amministrazione tutelato dall'art. 97, secondo comma della Costituzione. Infatti, esse favoriscono una particolare celerità nei tempi di correzione e di instaurazione del rapporto di servizio con i vincitori, assicurata anche da una limitazione della discrezionalità in sede di valutazione, per mezzo della quale viene garantita anche una maggiore par condicio tra i concorrenti, essendo preclusa tanto al candidato, quanto all'amministrazione, qualsivoglia operazione di tipo interpretativo/manipolativo, con l'ulteriore effetto (auspicato) di deflazionare il contenzioso*” [**T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IV ter, n. 16212/24**].

arbitrarietà o illogicità, la correttezza della soluzione proposta dall'Amministrazione (cf. Cons. Stato, sez. VII, 11.06.2024, n. 5242 11.06.2024; et adde T.A.R. Lazio, sez. IV-ter, sent. n. 23744 del 24 dicembre 2025); *idem* Sez. II Ter 13/06/2025, n. 11611).

2.3.11-Nel caso, come innanzi dimostrato, si versa, palesemente, in siffatta ipotesi sicché il ricorrente ha diritto a una rettifica del punteggio pari a 1,0 punto (0,75 + 0,25) o, previo annullamento della domanda errata, quantomeno alla restituzione della ingiusta penalità commiatagli (+ 0,25).

2.3.12-Ne consegue, anche per tal profilo, l'evidente fondatezza del qui proposto ricorso.

- ISTANZA CAUTELARE – ART. 55. C.P.A.

3.1-Ricorono, nel caso, i presupposti dell'epigrafata *istanza interinale*.

3.2-Il *fumus boni iuris* emerge con assoluta evidenza dalle argomentazioni innanzi esposte alle quali, per economia espositiva, si rinvia.

3.3-Il *periculum in mora* si ravvisa nel *pregiudizio grave, irreparabile e imminente* che il ricorrente subirebbe dall'esecuzione degli atti impugnati: la *procedura concorsuale* è giunta, infatti, alla sua fase conclusiva con la pubblicazione della graduatoria finale sicché il mancato accoglimento della presente *istanza cautelare* determinerebbe la definitiva esclusione del ricorrente dai soggetti utilmente collocati, con un danno non adeguatamente ristorabile da una successiva sentenza di merito.

3.4-A fronte di tanto, le note connotazioni del cd. *sindacato giurisdizionale debole*, implicano, quindi, che solo l'**ammissione con riserva (ANCHE) del ricorrente, tra i vincitori** costituisce l'unica misura idonea a tutelare

efficacemente e tempestivamente la posizione giuridica dedotta, salvaguardando la sua *chance* di assunzione.

3.5-In tali sensi – con opportuno rinvio a precedente favorevole, ancorché in sede *cautelare* [cf. Tar Lazio, Roma, 19.11.2025, ord. n. 6474] assunto dal medesimo adito T.A.R. – si sottopone la presente istanza al Collegio affinché ne valuti la fondatezza, ovvero ne disponga l'agibilità secondo connotazioni ritenute, comunque, utili a tutelare la posizione dedotta.

3.8-Tuttavia, anche in ragione della natura del giudizio qui, si formula espressa richiesta al Collegio di pervenire, già in sede cautelare, alla definizione del giudizio con *sentenza in forma semplificata* nei sensi di cui all'art. 60 c.p.a.

CONCLUSIONI

per tutto quanto sopra esposto, il Sig. Luigi Ciaraffa, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato, chiede che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, voglia:

A) **IN VIA CAUTELARE**, salva definizione del giudizio con *sentenza in forma semplificata* nei sensi di cui all'art. 60 c.p.a., sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, e in particolare della *graduatoria finale di merito*;
B) **NEL MERITO**, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati nella parte di interesse del ricorrente; **accertare e dichiarare** il diritto del ricorrente alla corretta valutazione del proprio elaborato e dei titoli, con l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo di 2,5 punti, per un totale di 25,375 o del diverso punteggio ritenuto di giustizia; **ordinare** all'Amministrazione resistente di riformulare la graduatoria finale di merito del concorso

per il Codice A.1, collocando il ricorrente in posizione corretta e utile per la nomina a vincitore.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

CORREDO ISTRUTTORIO:

A) si producono i seguenti documenti: 1) istanza accesso ai dati del controinteressato; 2) Graduatoria finale di merito - Codice A.1; 2.a) data di pubblicazione graduatoria; 3) verbali punteggiaggio e altri verbali; 4) Bando di concorso; 5) riapertura bando concorso; 6) Domanda di partecipazione del ricorrente; 7) Estratto prova scritta con quesito n. 29; 7.a) articolo richiamato in domanda n. 29; 7.b) estratto Gazzetta UE; 8) Piano di studi Laurea Magistrale LM-62 e Laurea Triennale L-36;

Si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile. Il contributo unificato è esente trattandosi di materia di accesso al lavoro, come da *dichiarazione sostitutiva* allegata in atti.

Data e luogo dell'invio telematico

Avv. Rocco Felato



Firmato digitalmente da:

Rocco Felato

Firmato il 06/02/2026 16:23

Seriale Certificato: 6814247420046823212

Valido dal 08/10/2025 al 07/10/2028

UANATACA Qualified eIDAS CA 2020

